


CITTA' DI PARABIAGO



Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 110 del 26.10.1998

Modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 28.02.2000

Modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 12.02.2001

Aggiornato ai sensi del D.Lgs. 24.06.1998
n. 213 "Conversione Lire/Euro".

Modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 02.03.2006

Modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 23.07.2009

Modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 15.03.2011

INDICE

Parte I – Previsione delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione	pag. 2
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento	pag. 2
Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione	pag. 3
Art. 3 - Domanda di occupazione	pag. 5
Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	pag. 7
Art. 5 - Obblighi del concessionario	pag. 9
Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 9
Art. 7 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia	pag. 10
Art. 8 - Rinnovo della concessione	pag. 11
Art. 9 - Subentro nella concessione/autorizzazione	pag. 11
Art. 10 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni	pag. 12
Art. 11 - Occupazioni d'urgenza	pag. 12
Parte II – Disciplina del canone di concessione e autorizzazione	pag. 13
Art. 12 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 13
Art. 13 - Oggetto del canone.....	pag. 14
Art. 14 - Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. 16
Art. 15 - Durata delle occupazioni	pag. 17
Art. 16 - Suddivisione del territorio comunale	pag. 17
Art. 17 - Determinazione della misura di tariffa base	pag. 19
Art. 18 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione	pag. 20
Art. 19 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della Relativa superficie	pag. 20
Art. 20 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni	pag. 23
Art. 21 - Criteri ordinari di determinazione del canone	pag. 24
Art. 22 - Criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	pag. 25
Art. 23 - Agevolazioni	pag. 25
Art. 23 bis - Riduzioni tariffarie per realizzazione opere pubbliche	pag. 26
Art. 24 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	pag. 28
Art. 25 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	pag. 29
Art. 26 - Sanzioni	pag. 29
Art. 27 - Uffici preposti alla gestione ed alla riscossione del canone	pag. 30
Art. 28 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	pag. 30
Art. 29 - Disciplina transitoria	pag. 31
Art. 30 - Entrata in vigore del presente regolamento	pag. 32
Allegato A – prospetto tariffa dovuta per le occupazioni permanenti	pag. 33
Allegato B – prospetto canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi	pag. 34
Allegato C - prospetto tariffa dovuta per le occupazioni temporanee I categoria	pag. 35
Allegato D - prospetto tariffa dovuta per le occupazioni temporanee II categoria	pag. 36

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3 comma 149 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

2. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

3. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione/autorizzazione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. Non è altresì richiesto il rilascio di autorizzazione/concessione nel caso di occupazioni non superiori a 24 ore (giornaliere). In tal caso il versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, costituisce titolo autorizzatorio.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

7. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione.

2. Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, il rilascio della concessione è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per quanto riguarda le occupazioni temporanee, il rilascio della concessione/autorizzazione è di competenza del Servizio di Polizia Municipale.

3. Il settore e/o servizio che rilascia formalmente l'atto di concessione/autorizzazione cura la tenuta di apposito registro dal quale risulti:

a) la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata;

b) la firma per ricevuta della consegna dell'atto apposta dal responsabile del servizio o suo delegato a comprova dell'avvenuta trasmissione al servizio incaricato dell'applicazione del canone.

4. Copia dell'atto di concessione, relativo all'occupazione permanente, è trasmessa al servizio tributi per l'applicazione e il controllo del relativo canone.

5. La domanda, corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione tale da consen-

tire una precisa identificazione della stessa, deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio Protocollo Comunale, come risultante dall'apposito avviso.
4. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

8. Il provvedimento di concessione, rilasciato dal responsabile del procedimento, è comunicato all'interessato nel termine di 10 giorni dalla adozione del medesimo.

9. Qualora, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, si renda necessaria la previsione di un deposito cauzionale a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, l'entità della medesima è determinata nel provvedimento concessorio.

10. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica, da parte del responsabile del procedimento, dalla regolare esecuzione dell'operazione e dall'inesistenza di danni.

11. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3,
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- f) l'entità del deposito cauzionale eventuale.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla Polizia Municipale l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o dei beni pubblici concessi.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. Il provvedimento di decadenza, adeguatamente motivato, è adottato dal responsabile del procedimento e comunicato all'interessato nel termine di 15 giorni dalla sua adozione.

Art. 7

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

3. La restituzione dell'eventuale deposito cauzionale è disposta nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della rinuncia.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga in carta legale al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. Tale proroga non comporterà rilascio di nuova autorizzazione ma andrà ad integrare quella già esistente.

Art. 9

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 3.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare cui sia connessa una occupazione di tipo permanente, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 10

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi Uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 11

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per avere il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Art. 12

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate negli appositi Allegati al presente Regolamento.

Art. 13

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2 comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con atto deliberativo n. 791 del 27 novembre 1993.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi, per le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R. finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16 lett. a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222;
- b) occupazioni con passi carrabili; occupazioni con accessi carrabili per i quali il Comune, su espressa richiesta del proprietario, tenuto conto delle

esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, abbia vietato la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso”;

c) occupazioni con tende fisse, a fronte di esercizi pubblici e commerciali, compreso il commercio su aree pubbliche di mercato;

d) occupazioni mediante griglie e bocche di lupo (c.d. fosse luce);

e) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

f) occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico;

g) occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;

h) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, politiche, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali, sportive e di tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione;

i) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

l) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

m) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

n) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- o) occupazioni di aree cimiteriali;
- p) nonché alle seguenti occupazioni occasionali:
- commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore alle 2 ore;
 - occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 2 ore;
 - occupazioni temporanee effettuate con autovetture adibite a trasporto privato nelle apposite aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, e da esso gestite (parcheggi, etc.) .

Art. 14

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto anche abusivo in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/auto-

rizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 15

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno od a fasce orarie.

Art. 16

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

Categoria I

Tutte le strade, le vie, le piazze, i viali e simili sistemati all'interno del perimetro del centro abitato così come definito dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 791 del 27 novembre 1993, adottata in attuazione dell'art. 4 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione – ed in attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Categoria II

Le seguenti vie e piazze:

ELENCO B
VIE ESCLUSE DAL CENTRO

Art. 17

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria	II categoria
€ 0,77	€ 0,62

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria	II categoria
€ 0,52	€ 0,413

B) per le occupazioni temporanee, anche non continuative aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 18 del presente regolamento, è determinata a **fasce orarie** secondo lo schema seguente:

I categoria – occupazione del suolo

entro le 12 ore:	€ 0,52
oltre le 12 ore:	€ 0,77

II categoria – occupazione del suolo

entro le 12 ore:	€ 0,413
oltre le 12 ore:	€ 0,62

I categoria – occupazione del soprassuolo/sottosuolo

entro le 12 ore:	€ 0,413
oltre le 12 ore:	€ 0,52

II categoria – occupazione del soprassuolo/sottosuolo

entro le 12 ore:	€ 0,310
oltre le 12 ore:	€ 0,413

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10 % della tariffa giornaliera

stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

Art. 18

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata dall'art. 17 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 20 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,10 e superiore a 2,00.

Art. 19

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima

dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

2) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di servizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone valgono gli stessi criteri di individuazione stabiliti innanzi alla lettera A) punto 1 del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le altre attività che danno luogo ad occupazione, lo sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi, condutture ecc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 1 ora. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia e similari

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

5) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio gestite da privati la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata dal provvedimento di concessione. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'Amministrazione può tuttavia limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico

urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Art. 20

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI:

Tipologia di occupazione	I CATEGORIA	II CATEGORIA
1) occupazioni di suolo in genere	0,90	0,90
2) spazi soprastanti e sottostanti	0,80	0,80
3) parcheggi per residenti	1,20	1,20
4) parcheggi pubblici	1,00	1,00
5) aree di mercato e pubblici esercizi	1,00	1,00
6) distributori di carburante	1,20	1,20
7) impianti pubblicitari	1,10	1,10
8) spettacolo viaggiante, mestieri girovagli	0,40	0,40
9) manifestazioni diverse, politiche e sindacali	1,00	1,00
10) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e similare	1,00	1,00
11) cavi, condutture e impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,18	0,18
12) occupazioni effettuate con chioschi di vendita	1,20	1,20
13) altre attività	1,00	1,00

Art. 21

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 17 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA:

$$\text{PTB} \times \text{CE} \times \text{MQ/ML} \times 365$$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1 lettera A);

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 17 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ripartito a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA:

$$\text{TB} \times \text{CE} : \text{MFO (misura della fascia oraria)} \times \text{MQ/ML}$$

2. Le frazioni di superficie occupata, inferiori al metro quadrato o al metro lineare, sono arrotondate alla unità superiore.

Art. 22

Criteria di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camere di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue:

- € 0,65 per utente

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 51,65. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Gli importi di cui al n. 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 24 comma 5 secondo periodo nel caso di importo del canone superiore a € 516,46.

Art. 23

Agevolazioni

1. Per le occupazioni realizzate per finalità di cui all'Art. 13 comma 3 lettera h) del presente regolamento, il canone è determinato limitatamente alla superficie destinata ad attività di vendita o di somministrazione.

2. Il canone, come determinato dall'art. 21 del presente regolamento, è ridotto:

a) per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc., del 60 % se superiori ai 30 giorni o ricorrenti con convenzione. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25 % per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, e del 10 % per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

b) per le occupazioni realizzate con impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e similari, del 60 % se superiori ai 30 giorni con convenzione.

c) per le occupazioni su aree di mercato poste in essere da titolari di posto fisso, del 60 % se superiori ai 30 giorni con convenzione. La medesima riduzione si applica anche ad eventuali loro sostituti (c.d. spuntisti).

d) per le occupazioni poste in essere da pubblici esercizi nell'ambito della specifica attività, del 60 % se superiori ai 30 giorni con convenzione.

e) per le occupazioni delle aree mercatali che, nonostante mantengano i requisiti minimi necessari per lo svolgimento delle attività, non sono dotate di quelle infrastrutture la cui realizzazione sia solo programmata nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, dell'ulteriore 50% da applicarsi all'importo determinato al precedente comma c).

Art. 23 bis
Riduzioni tariffarie per realizzazione opere
pubbliche

Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge 28/12/1995 n. 549, in presenza di lavori per la

realizzazione di opere pubbliche disposti dal Comune, che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di 6 mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (occupazioni temporanee o permanenti) fino alla misura del 100% dell'importo annualmente dovuto.

Per quanto concerne gli esercizi artigianali tale agevolazione è applicabile limitatamente a quelli che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti al pubblico e sulle sole superfici ove tale vendita sia svolta.

L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti.

La percentuale effettiva di riduzione è fissata ogni anno dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle relative tariffe.

L'Ente, per la concessione del beneficio, verificherà l'effettiva preclusione al traffico veicolare della zona interessata dai lavori osservando le date di inizio e fine delle relative ordinanze di chiusura al traffico.

Nel caso di lavori non continuativi verranno sommati i singoli periodi di interdizione al traffico veicolare disposti con apposite ordinanze.

L'agevolazione competerà anche nel caso in cui per lo stesso lavoro il periodo di interruzione interessi due distinte annualità.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera, su apposito modello all'uopo predisposto, al Servizio Tributi indicando:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- l'indicazione sommaria dei lavori svolti con il tempo complessivo di chiusura al traffico della zona interessata dai lavori, come segnalato dagli organi competenti attraverso l'emanazione di apposite ordinanze;
- la richiesta di rimborso del canone già interamente corrisposto oppure la richiesta di riduzione dello stesso se non ancora versato.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non

oltre il 31 ottobre successivo al periodo di interdizione al traffico necessario per conseguire l'agevolazione.

L'agevolazione di cui ai precedenti commi va iscritta in bilancio e ne va assicurata la relativa copertura come da art. 67 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 24

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario intestato: "COMUNE DI PARABIAGO - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP", con arrotondamento al centesimo di euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 516,46.
6. Per il primo anno di applicazione del canone, il termine di versamento di cui ai commi 3 e 5

(limitatamente alla scadenza della prima rata) del presente articolo è prorogato al 28 febbraio.

Art. 25

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui all'art. 24, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. Per le occupazioni su aree di mercato poste in essere da titolari di posto fisso, il canone deve essere versato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 26

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100 % del canone.
2. La sanzione stabilita nel comma 1. è ridotta rispettivamente ad un ottavo e ad un quarto nel caso di versamento del canone entro il termine di 30 giorni ovvero di 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita nel foglio di determinazione dell'onere allegato all'atto di concessione.

3. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 27

Uffici preposti alla gestione ed alla riscossione del canone – Funzionario Responsabile

1. L'Ufficio preposto alla gestione ed alla riscossione del canone riferito ad occupazioni permanenti è il Servizio Tributi.
2. L'Ufficio preposto alla gestione ed alla riscossione del canone riferito ad occupazioni temporanee è il Servizio Polizia Municipale.
3. Il Responsabile preposto al Servizio competente provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 28

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. Gli Uffici preposti, di cui al precedente articolo controllano i versamenti effettuati e sulla base degli

elementi in loro possesso risultanti dal provvedimento di concessione / autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Gli Uffici provvedono, nel caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di cinque anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di constatazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52 comma 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 mediante affidamento al concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, il quale vi provvede secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta agli Uffici di cui al precedente comma 1., le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di un anno dalla data del pagamento o di quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 29

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate salvo formale richiesta di revoca da parte del titolare e sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'Ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti il canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. In tali casi, si applica la normativa sovraordinata che comporta modifica automatica del presente regolamento.

Art. 30

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

OCCUPAZIONI PERMANENTI**I CATEGORIA**

tipologia		PTB	CE	tariffa
1) occupazioni di suolo in genere	€	0,100	0,90	32,85
2) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	€	0,067	0,80	19,56

OCCUPAZIONI PERMANENTI**II CATEGORIA**

tipologia		PTB	CE	tariffa
1) occupazioni di suolo in genere	€	0,080	0,90	26,28
2) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	€	0,054	0,80	15,77

PTB =Percentuale tariffa base

CE = Coefficiente di valutazione economica

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE
tariffa 2008**

I CATEGORIA

tipologia	tariffa base	misura entro le 12 ore pari a 2/3	misura oltre le 12 ore pari al 100%	CE	occupazioni di durata < 12 ore		occupazioni di durata > 12 ore	
					TB*CE*MFO(a)	TB*CE*MFO(b)	tariffa agevolata	tariffa agevolata
1) occupazioni di suolo in genere	1,00	0,666667	1,00	0,90	0,60	0,90	n.p.	n.p.
2) spazi soprastanti e sottostanti	0,67	0,666667	1,00	0,80	0,36	0,54	n.p.	n.p.
3) parcheggi per residenti	1,00	0,666667	1,00	1,20	0,80	1,20	n.p.	n.p.
4) parcheggi pubblici	1,00	0,666667	1,00	1,00	0,67	1,00	n.p.	n.p.
5) aree di mercato e pubblici esercizi	1,00	0,666667	1,00	1,00	0,67	1,00	0,27	0,40
6) distributori di carburante	1,00	0,666667	1,00	1,20	0,80	1,20	n.p.	n.p.
7) spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1,00	0,666667	1,00	0,40	0,27	0,40	0,11	0,16
8) manifestazioni diverse, politiche e sindacali	1,00	0,666667	1,00	1,00	0,67	1,00	n.p.	n.p.
9) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e similare	1,00	0,666667	1,00	1,00	0,67	1,00	0,27	0,40
10) occupazioni effettuate con chioschi di vendita	1,00	0,666667	1,00	1,20	0,80	1,20	n.p.	n.p.

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE
tariffa 2008**

II CATEGORIA

tipologia	tariffa base	misura entro le 12 ore pari a 2/3	misura oltre le 12 ore pari al 100%	CE	occupazioni di durata < 12 ore		occupazioni di durata > 12 ore	
					TB*CE*MFO(a)	tariffa agevolata * agevolazione	TB*CE*MFO(b)	tariffa agevolata
1) occupazioni di suolo in genere	€ 0,80	0,666667	MFO(b) 1,00	CE 0,90	TB*CE*MFO(a) 0,48	tariffa a * agevolazione n.p.	TB*CE*MFO(b) 0,72	tariffa b * agevolazione n.p.
2) spazi soprastanti e sottostanti	€ 0,54	0,666667	1,00	0,80	0,29	n.p.	0,43	n.p.
3) parcheggi per residenti	€ 0,80	0,666667	1,00	1,20	0,64	n.p.	0,96	n.p.
4) parcheggi pubblici	€ 0,80	0,666667	1,00	1,00	0,53	n.p.	0,80	n.p.
5) aree di mercato e pubblici esercizi	€ 0,80	0,666667	1,00	1,00	0,53	0,21	0,80	0,32
6) distributori di carburante	€ 0,80	0,666667	1,00	1,20	0,64	n.p.	0,96	n.p.
7) spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	€ 0,80	0,666667	1,00	0,40	0,21	0,09	0,32	0,13
8) manifestazioni diverse, politiche e sindacali	€ 0,80	0,666667	1,00	1,00	0,53	n.p.	0,80	n.p.
9) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e similare	€ 0,80	0,666667	1,00	1,00	0,53	0,21	0,80	0,32
10) occupazioni effettuate con chioschi di vendita	€ 0,80	0,666667	1,00	1,20	0,64	n.p.	0,96	n.p.